
Approvato con la delibera di Giunta camerale n. 358/all. del 22 settembre 1998

Art. 1

Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze è istituito il "Servizio di deposito listini" dei prezzi alla produzione e/o all'ingrosso di merci, materiali ed attrezzature varie praticati dalle aziende che operano nell'ambito della Provincia e risultano iscritte al Registro Imprese o al REA della Camera di Commercio di Firenze.

Art. 2

Il deposito dei listini è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicitari. La copia in originale rimarrà agli atti della Camera di Commercio. La Camera non si assume alcuna responsabilità sul contenuto degli stessi.

Art. 3

I listini dell'impresa, anche se distinti settorialmente, non potranno essere depositati distintamente per settore o divisione aziendale relativamente all'unità operativa ivi indicata. Devono essere redatti su carta intestata dell'impresa dalla quale deve risultare il numero di iscrizione al Registro Imprese o al REA della Camera di Commercio di Firenze.

Ogni pagina dovrà essere numerata in ordine progressivo, timbrata e firmata in originale da un legale rappresentante dell'impresa. Per una migliore chiarezza e trasparenza dei prezzi, i listini dovranno, di norma, contenere le condizioni generali di vendita.

I listini potranno essere depositati anche attraverso modalità informatiche o telematiche validate a norma di legge.

Il listino deve risultare in vigore all'atto del deposito e riportare le date di validità dello stesso. Qualora non sia prevista una data di scadenza, dovrà essere espressamente indicato che il listino rimarrà in vigore fino al successivo deposito.

Art. 4

La Camera rilascerà, su richiesta, copia degli atti depositati; metterà a disposizione gli stessi per l'eventuale consultazione del pubblico e si riserva di darne pubblicità, compatibilmente alle condizioni tecniche di gestione informatica dei dati, mediante l'utilizzo di appositi accessi su rete telematica.

Art. 5

La Camera di Commercio potrà rilasciare un "visto di conformità" riferito ai prezzi esposti su fatture, preventivi e/o offerte di varia natura rispetto a quelli che risultano in precedenza depositati.

Art. 6

Il rilascio dei visti di cui al precedente articolo nonché il rilascio di copia degli atti depositati sono soggetti al pagamento dei diritti camerali.

Art. 7

La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte il presente regolamento in qualsiasi momento; qualora norme o disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia, il presente regolamento dovrà intendersi implicitamente annullato e/o modificato.

